



Berna, il 19 gennaio 2006

Divisione Progetti e metodologia legislativi

**Decisioni del Consiglio federale del 3 novembre 2004 ai fini di intensificare la verifica dell'efficacia presso il Consiglio federale e l'amministrazione federale (completato dalle raccomandazioni della Conferenza dei segretari generali del 19 dicembre 2005 relativa agli standard di qualità)<sup>1</sup>**

**Compendio consolidato delle decisioni**

**Raccomandazioni al momento dell'attuazione**

**Interventi proposti**

Gli Uffici:

1. sviluppano **nel 2005** una strategia per verificare l'efficacia, coinvolgendo i Dipartimenti. Tale strategia dell'Ufficio, aggiornata a intervalli regolari, *fornisce segnatamente indicazioni* in merito:
  - all'*organizzazione delle verifiche* (inserire le verifiche dell'efficacia presso la Direzione e/o nelle Sezioni/Divisioni);
  - agli *obiettivi e agli approcci delle verifiche* (specialmente le relazioni tra i vari strumenti di informazione e in particolare la proporzione dell'informazione continua rispetto a quella mirata);
  - ai *provvedimenti per assicurare la qualità* e garantire l'equilibrio necessario delle verifiche;
  - al *modello per il rapporto di gestione* sui risultati delle verifiche;
  - all'*uso che si intende fare* delle verifiche in seno all'Ufficio;
2. forniscono **entro 2007** ai servizi incaricati delle verifiche le *risorse* di cui hanno bisogno e garantiscono l'*indipendenza* tecnica necessaria;
3. creano **a partire dal 2005** le basi giuridiche appropriate per accedere ai dati in occasione delle verifiche dell'efficacia<sup>2</sup> nell'ambito della revisione dei loro atti normativi;
4. favoriscono **entro 2007** le *sinergie* esistenti tra la valutazione, il controlling, il monitoraggio, la ricerca del settore pubblico, l'ispezione delle finanze ecc., e coordinano o collegano le attività di queste unità;
5. **rendono a partire dal 2005 accessibili al pubblico i risultati** delle verifiche, pubblicandoli in forma stampata o elettronica. Comunicano inoltre i risultati, nel modo più adeguato, al Dipartimento competente, agli Uffici trasversali e ad altri Uffici interessati, al Consiglio federale, al Parlamento (commissioni

<sup>1</sup> Sulla base della nota informativa della Cancelleria federale del 10 gennaio 2006 all'attenzione del Consiglio federale

<sup>2</sup> Vale anche per il rilevamento dei dati, in particolare per i dati statistici.

- tecniche, eventualmente anche commissioni di vigilanza del Consiglio nazionale e/o del Consiglio degli Stati), agli organi incaricati dell'esecuzione (Cantoni, associazioni economiche, ecc.), come pure ai media;
6. inseriscono a partire **dalla metà del 2005** i risultati nella *banca dati per le valutazioni* ARAMIS;
  7. *pianificano* nell'ambito del programma di legislatura e degli obiettivi annuali, le verifiche di grandi dimensioni per conto del Dipartimento, della Cancelleria federale e del Consiglio federale (in particolare tutte le valutazioni a partire da CHF 50 000);
  8. tengono **a partire dal 2005** in debito conto *l'aspetto dell'efficienza* quando stilano il capitolato d'onori e svolgono verifiche;
  9. *coordinano a partire dal 2005 il loro operato* con altri attori. Coinvolgono in modo adeguato gli Uffici responsabili e quelli trasversali interessati (consultazione in occasione della redazione di capitolati d'onori per mandati, partecipazione ai gruppi di gestione e di consulenza, ecc.) e provvedono affinché le loro richieste siano, per quanto possibile, prese in considerazione;
  10. *garantiscono a partire dal 2005 la qualità* delle verifiche dell'efficacia adottando provvedimenti adeguati (controlli di qualità da parte del mandatario, adempimento di standard qualitativi, ev. *peer review* [valutazioni di pari] o metavalutazioni. La Conferenza dei segretari generali raccomanda ai Dipartimenti e agli Uffici di applicare gli standard SEVAL al momento dell'esecuzione e dell'assegnazione delle verifiche dell'efficacia, in particolare delle valutazioni (intese come analisi relative all'esecuzione, all'efficacia e all'economicità, escluse le valutazioni di personale, TIC e armamento).

### **Interventi proposti**

I Dipartimenti e la Cancelleria federale

1. *fanno a partire dal 2006 sì che gli Uffici rispettino le esigenze inerenti alle verifiche dell'efficacia* e adottano le misure del caso se gli Uffici vengono ... **2007** meno a tale compito;
2. *sostengono a partire dal 2006 gli Uffici* nel verificare l'efficacia e *garantiscono*, nell'ambito della loro vigilanza, *che eventuali lacune a livello di Ufficio vengano colmate*;
3. sviluppano **a partire dal 2006 strategie** per verificare l'efficacia in seno al loro Dipartimento e, se del caso, impartiscono istruzioni agli Uffici;
4. controllano la *pianificazione* degli Uffici e la trasmettono alla Cancelleria federale;
5. *coordinano a partire dal 2006 le attività degli Uffici* nei settori politici competenti a più di un Ufficio (ad es. UFT, UFS e Ufficio dello sviluppo territoriale nel settore dei trasporti) oppure procedono a verificare l'efficacia di propria iniziativa;

6. coordinano **a partire dal 2006** le loro attività in occasione di *verifiche interdipartimentali dell'efficacia* (ad es. nei settori dell'educazione, dell'aiuto allo sviluppo o della sicurezza);
7. presentano, sotto forma di proposte e documenti interlocutori, i risultati delle verifiche dell'efficacia rilevanti per le decisioni del Consiglio federale.

#### **Interventi proposti**

1. Il *Consiglio federale si impegna* a favore di una verifica adeguata dell'efficacia e *stabilisce le priorità in termini di contenuto*. Nell'ambito del programma di legislatura o della pianificazione annuale, il Consiglio federale può stralciare le verifiche proposte dagli Uffici oppure aggiungerne altre. Può *fissare le priorità*.
2. Il Consiglio federale *dispone le verifiche sul piano interdipartimentale*, come quelle attualmente in corso nell'ambito della sicurezza.
3. Il Consiglio federale è il *destinatario centrale dei risultati* delle verifiche dell'efficacia, sui quali basa le sue *decisioni strategiche*.
4. Il Consiglio federale comunica i risultati delle principali verifiche dell'efficacia nel *rapporto di gestione*.

#### **Interventi proposti**

Gli Uffici trasversali intensificano le loro attuali funzioni di coordinamento e di sostegno integrando le verifiche dell'efficacia. Sono toccate le funzioni seguenti:

1. programma di legislatura, pianificazione annuale e rapporto di gestione: inserire le verifiche dell'efficacia e i suoi risultati (CaF);
2. legislazione: **a partire dal 2005** emanare e modificare atti normativi tenendo conto dell'impatto, informare e consigliare altri servizi in merito a strumenti e metodi di verifica, agevolare lo scambio di esperienze (UFS);
3. **A partire dal 2006** tenere maggiormente conto dell'efficacia dei provvedimenti federali (AFF e seco);
4. formazione: **a partire dal 2006** corsi sugli strumenti di verifica (UFPER);
5. ricerca: **a partire dal 2005** perfezionare e semplificare il sistema d'informazione ARAMIS e creare una banca dati per le valutazioni (UFES).

#### **Interventi proposti**

- L'Esecutivo comunica le verifiche dell'efficacia previste nell'ambito del programma di legislatura e degli obiettivi annuali.
- Le Segreterie generali dei Dipartimenti e la Cancelleria federale designano ciascuno un rappresentante in qualità di referente. Il gruppo di coordinamento interdipartimentale "Verifica dell'efficacia", presieduto dalla Cancelleria federale, e la Conferenza delle presidenze delle commissioni di vigilanza del Parlamento garantiscono la coerenza delle verifiche giusta l'articolo 54 capoverso 4 della legge sul Parlamento. Il gruppo controlla inoltre l'attuazione

dell'articolo 170 della Costituzione e può emanare raccomandazioni all'indirizzo dei Dipartimenti e degli Uffici. La Cancelleria federale e l'Ufficio federale di giustizia forniscono il loro appoggio a tale gruppo.

<b>Formulazione proposta delle clausole di valutazione settoriali</b>		
<b>Campo di regolamentazione</b>	<b>Opzioni</b>	<b>Motivazione delle differenze (corsivo) o commento</b>
Destinatario della norma	Il Consiglio federale sottopone	
<b>Destinatario dei risultati</b>	- alle Camere federali - alla commissione parlamentare competente	<i>a seconda dell'importanza dell'atto normativo o del provvedimento da verificare</i>
<b>Periodicità</b>	- almeno ogni ... anni - (al più tardi)... anni dopo l'entrata in vigore della presente legge - periodicamente	<i>la periodicità dipende dall'importanza dell'atto normativo e dalla necessità di informare il Parlamento a intervalli regolari</i>
<b>Prodotto finale</b>	<b>un rapporto in merito all'adeguatezza, all'efficacia e all'efficienza</b>	compresi le proposte di modifica, i miglioramenti o il finanziamento futuro
<b>Oggetto della verifica</b>	- della presente legge - dei provvedimenti di cui agli articoli XX – XX.	l'oggetto può essere specificato (ad es. "integrazione dei disabili")

R:\SVR\RSPM\Projekte\Evaluation\Wirkungsprüfungen\Terminplan Umsetzung i.doc